

STATUTO

"CIRCOLO DIPENDENTI COMUNALI" - SAN GIULIANO TERME

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione denominata "**Circolo Dipendenti Comunali**", da ora in avanti denominato "*associazione*", con sede legale in San Giuliano Terme, Via Giovanni Battista Niccolini n° 25, e con durata illimitata.

In conseguenza dell'eventuale futura iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, adotterà l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

- a) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- d) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'associazione i dipendenti del Comune di San Giuliano Terme, in servizio presso l'Ente o posti in quiescenza, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

1. Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, annualmente stabilito dall'Assemblea.

3. La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio, da effettuarsi secondo le modalità definite da specifico Regolamento interno.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno solare in corso.

4. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi sociali)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
2. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
3. L'Assemblea si *riunisce* almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del programma annuale delle iniziative dell'associazione. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
4. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - approva il *programma annuale delle iniziative dell'associazione*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento*;
 - delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
7. Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le forme e le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali e ai singoli cittadini.

3. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero dispari di componenti, che può variare da tre a nove, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili* per due mandati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono *scelti* tra le persone fisiche associate, che siano dipendenti di ruolo in servizio. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima seduta, tra i propri membri:

- Il Presidente
- Il Vice presidente
- Il Segretario

5. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10
(Vice Presidente)

Il *Vice Presidente* è membro del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11
(Segretario)

Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo ed è responsabile della tenuta del libro degli associati, del registro dei *volontari*, dei libri verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della tenuta dei documenti contabili nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie in vigore.

ART. 12
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 **(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 **(Libri)**

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi, previa istanza scritta al Presidente.

ART. 19 **(Volontari)**

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento, la devoluzione dell'eventuale *patrimonio residuo*, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'individuazione dell'ETS "potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza" (art. 9 D. Lgs. 117/2017 e C.M. n. 20 del 27/12/2018).

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Norma transitoria)

Il presente Statuto, nella formulazione definitiva approvata dall'Assemblea dei Soci del 16 Dicembre 2022, entra in vigore dal 1° Gennaio 2023, abrogando lo Statuto preesistente, approvato il 31/12/1983 e registrato presso L'Ufficio del Registro di Pisa in data 19/01/1984.

Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi, da effettuarsi a cura del Presidente, sono ininfluenti rispetto all'applicazione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto esplica il proprio mandato fino alla naturale scadenza dello stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto viene sciolto e i suoi membri inclusi nel Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.